

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2062

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro della Marina Mercantile

(VIZZINI)

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DONAT-CATTIN)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1990

Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6,
recante soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali
lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei
dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento per la sua conversione in legge, riproduce - con gli opportuni adattamenti - le disposizioni dell'analogo disegno di legge presentato dal Governo nel novembre scorso (atto Senato n. 1971). Tale provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1989, è stato presentato al Senato il successivo 21 novembre, ma a tutt'oggi non è stato ancora esaminato.

Per le considerazioni di seguito esposte, il Governo, sollecitato anche dalle organizzazioni sindacali di categoria, ha ritenuto ormai improrogabile l'adozione delle misure contenute nel provvedimento stesso nella forma della decretazione d'urgenza, tenuto anche conto delle conseguenze negative - di natura economica e sociale - che sarebbero derivate da una non sollecita approvazione del disegno di legge. Infatti, ogni giorno di ritardo nell'applicazione della nuova disciplina comporta il maturarsi di oneri aggiuntivi per l'erario stimati in circa 300 milioni di lire; il che determinerebbe, tra l'altro, l'insufficienza della copertura degli oneri del provvedimento.

A causa poi della grave crisi finanziaria, di seguito illustrata, il Fondo è nell'impossibilità di provvedere al pagamento del salario ai lavoratori, nonchè ai versamenti INPS ed INAIL, con conseguenti agitazioni e scioperi del settore, peraltro già proclamati, suscettibili di recare gravissimi danni al sistema dei trasporti e all'economia in generale.

Il processo di rinnovamento in atto nel settore del lavoro portuale richiede un ulteriore intervento sulla consistenza della manodopera portuale, nonchè una revisione della struttura mutualistica su cui si basa l'intero sistema organizzativo del lavoro portuale a livello nazionale, il cui punto di riferimento e di garanzia è costituito dal Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.

Istituito con la legge 17 febbraio 1981, n. 26, abrogativa della precedente legge del 22 marzo 1967, n. 161. Il Fondo gestione, attraverso il gettito delle addizionali percentuali delle tariffe

per le prestazioni rese dai lavoratori portuali, assicura a tutti i lavoratori portuali, anche a quelli che, presenti in porto, non sono avviati per mancanza di lavoro, gli istituti previsti dalla vigente contrattazione collettiva della categoria.

La struttura organizzativa del lavoro in porto, l'andamento fluttuante dei traffici, l'esubero notevole di manodopera portuale, hanno trovato sostegno e forza nel predetto Fondo, che, in questa fase di rinnovamento del settore, presenta difficoltà gestionali, non rispondendo più a quel sistema organizzativo che aveva determinato la sua costituzione.

È evidente, infatti, che la consistente riduzione del lavoro in regime di riserva, avviata con i noti provvedimenti amministrativi (riduzione pari al 70-80 per cento) fa sì che le addizionali di pertinenza del Fondo vengano a gravare solo sul restante 30-20 per cento delle operazioni in riserva, risultando così totalmente inadeguate a sopperire alle esigenze di gestione ed all'assolvimento dei compiti istituzionali del predetto ente.

Per tali motivi si è ritenuto necessario il ricorso alla decretazione d'urgenza pervenendo, sulla base dei nuovi criteri che ridisegnano il sistema portuale nazionale, alla soppressione del Fondo e contemporaneamente alla riduzione della manodopera operante in porto attraverso il pensionamento anticipato di 4.000 elementi ed il collocamento in cassa integrazione di ulteriori 4.000 unità onde raggiungere una consistenza ottimale e rispondente alle effettive esigenze dei traffici.

Il contenuto dell'unito decreto, d'altra parte, risponde all'intesa intervenuta in data 30 giugno 1989, con le organizzazioni sindacali della categoria, dandone attuazione e completando il processo di ristrutturazione del lavoro nei porti in fase di assestamento.

Con l'articolo 1 si prevede la messa in liquidazione del Fondo a partire dal 1° febbraio 1990 e l'abrogazione della legge 17 febbraio 1981, n. 26.

Al riguardo in considerazione dei problemi legati alla soppressione del predetto ente è

prevista una prima fase di liquidazione con la nomina di un commissario liquidatore per la definizione di tutte le problematiche connesse alla sua estinzione, collegate alla complessa gestione del Fondo ed ai rapporti in essere con gli istituti di credito, compagnie portuali, eccetera. Con il predetto articolo viene altresì disciplinato il trasferimento del personale in servizio alla data del 1° settembre 1989 presso il Fondo in un ruolo speciale del Ministero della marina mercantile.

Con l'articolo 2 viene ribadito, a completamento della riforma del settore che mira ad eliminare gli aggravii dei costi portuali per il mancato avviamento, che le compagnie portuali provvederanno direttamente al pagamento dei contributi di legge ed a ogni obbligazione di natura contrattuale per le giornate di effettivo lavoro.

A tal fine, con l'eliminazione della mutualità, si presenta necessaria una revisione delle addizionali percentuali delle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali che dovranno essere sufficienti a coprire solo le spettanze dei lavoratori portuali per le giornate lavorate sulla base di direttive emanate dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro.

All'articolo 3 si prevede un ulteriore esodo di 4.000 unità nel corso dei prossimi anni fino al 31 dicembre 1992, per pervenire ad un adeguamento effettivo delle dotazioni organiche dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali alle nuove esigenze organizzative del lavoro nei porti.

La ristrutturazione del lavoro portuale operata con i recenti provvedimenti amministrativi, avendo inciso sul concetto di riserva rielaborandolo e riportandolo entro limiti contenuti, ha ridotto notevolmente l'occupazione di detta categoria. Ciò in quanto si è ridotto il numero di operazioni espletate in riserva e si è, altresì, ridotta la composizione numerica degli elementi che formano le squadre di lavoro. È necessario, pertanto, intervenire riducendo gli esuberii, il cui mancato avviamento al lavoro costituisce un onere continuo e pesante per la portualità.

Con il medesimo articolo 3, in concomitanza con la soppressione a partire dal 1° gennaio 1990 del trattamento di integrazione per man-

cato avviamento, previsto a favore di detta categoria, per le giornate di presenza in porto e di non avviamento per mancanza di lavoro, è previsto, per gli anni 1990 e 1991, il collocamento in cassa integrazione del prevedibile numero di elementi risultanti in esubero ed ammontanti nell'anno 1990 a circa 3.000 unità (2.000 oltre i 1.000 elementi previsti dalla legge n. 85 del 1989) e a 2.000 unità nel 1991, onde pervenire alla data del 1° gennaio 1992, con un organico ormai adeguato alle effettive esigenze dei porti, al trasferimento dei lavoratori in questione nell'ambito della normativa generale per la cassa integrazione.

Si perviene così gradualmente all'allineamento dei lavoratori portuali, sul piano assistenziale e previdenziale, a quelli del comparto industriale.

Nel contempo, allo scopo di bloccare l'immissione di nuovo personale nei porti e per rendere operativo l'istituto della cassa integrazione, è previsto, in presenza di eventuali maggiori esigenze, il ricorso alla mobilità tra porti che non distino più di 50 chilometri tra loro, con la perdita del beneficio dell'indennità in questione da parte del lavoratore che si rifiuta di accettare la nuova sistemazione occupazionale.

Con l'articolo 4, infine, vengono delineati i compiti del commissario liquidatore, che dovrà dar corso a tutti gli adempimenti in scadenza entro il 31 dicembre 1992, provvedere alla redazione del conto consuntivo del Fondo per l'anno 1989 e successivi, nonché alla accensione dei mutui indicati nel medesimo articolo onde procedere alla definizione della situazione patrimoniale passiva del Fondo, compresa la estinzione dei mutui già in essere.

La vigilanza sulla gestione liquidatoria in tale fase viene affidata ad un collegio sindacale.

Successivamente, a partire dal 1° gennaio 1993, la gestione di liquidazione viene assunta da apposito Ufficio presso il Ministero del tesoro, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, valutati globalmente in lire 1.750 miliardi, nonché la relativa copertura sulla base di un piano di ammortamento dei mutui contratti a tal fine, sono esplicitati nella allegata relazione tecnica.

RELAZIONE TECNICA

Art. 1. - Ripiano disavanzo patrimoniale del Fondo gestione istituti contrattuali al 31 dicembre 1989. - Dall'esame dei documenti di bilancio del Fondo e sulla base dell'apposita certificazione rilasciata in data 20 settembre 1989 dal Presidente e vistata dal Collegio sindacale, il complesso degli impegni finanziari del Fondo al 31 dicembre 1989 ammonta a lire 482 miliardi così composto:

deficit del Fondo per l'esercizio 1989 stimato in lire 122 miliardi;
residuo debito del Fondo al 1° gennaio 1990, per mutui contratti con il sistema bancario pari a lire 354 miliardi;
oneri presunti che potranno gravare sul Fondo a seguito della definizione di alcune vertenze giudiziarie in atto, valutati in lire 6 miliardi.

Spese del personale dipendente dal Fondo. - L'onere, quantificato in 3 miliardi annui, riflette la spesa preventivata nel bilancio di previsione del Fondo per l'anno 1989 (lire 2,8 miliardi), per il pagamento degli stipendi e dei relativi contributi previdenziali per le 37 unità dipendenti.

La copertura di detto onere, complessivamente valutato in lire 16 miliardi per il periodo 1990-1997, viene posta a carico della gestione liquidatoria ed ha un andamento annuo di progressiva riduzione per effetto dell'applicazione dell'istituto del pensionamento anticipato (12 unità nel triennio 1990-1992) e del progressivo passaggio al Ministero della marina mercantile del restante personale, in connessione con la cessazione delle operazioni di liquidazione.

Art. 3 (comma 2). - Pensionamento anticipato. - La norma prevede il collocamento in pensionamento anticipato di 4.000 unità ripartite nel limite di 1.500 unità per il 1990, 1.000 per il 1991 e 1.500 per il 1992.

L'onere complessivo è valutato in lire 883 miliardi ripartito in lire 125 miliardi per l'anno 1990, lire 126 miliardi per l'anno 1991, lire 200 miliardi per l'anno 1992 e lire 432 miliardi per il quinquennio 1993-1997.

A tali valutazioni si perviene sulla base dei seguenti parametri:

- Retribuzione annua <i>pro capite</i> 1990	37 milioni
- Aliquota contributiva	26%
- Anzianità media contributiva	35 anni
- Anzianità media di abbuono	6 anni
- Retribuzione annua <i>pro capite</i> anni 1991 e 1992	5% per ciascun anno

Oneri per il 1990

37 milioni×26%×6 = 57,7 milioni	(onere <i>pro capite</i> per mancata contribuzione)
37 milioni×70% = 25,9 milioni	(onere <i>pro capite</i> per ratei di pensione)
83,6 milioni	(onere totale <i>pro capite</i>)
83,6 milioni	

Considerato che la riduzione di manodopera nel 1990 è fissata nel limite massimo di 1.500 unità si perviene ad un costo di 125 miliardi per il 1990 (83,6 milioni×1.500) e 38 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995, corrispondenti al solo rimborso di ratei di pensione (25,9 milioni×1.500).

Oneri per il 1991

Per il 1991 la riduzione di manodopera viene fissata nel limite di 1.000 unità e tenendo conto dell'incremento delle retribuzioni, si determinano le seguenti risultanze:

38,8 milioni×26%×6 = 60,5 milioni	(onere per mancata contribuzione)
38,8 milioni×70% = 27,1 milioni	(onere per ratei di pensione)
87,6 milioni	(onere totale <i>pro capite</i>)
87,6 milioni	

quindi, si avrà:

87,6 milioni×1.000 unità = 88 miliardi	(onere arrotondato 1991)
27,1 milioni×1.000 unità = 27 miliardi	(onere per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996)

Oneri per il 1992

Per il 1992 la riduzione di manodopera è fissata in 1.500 unità.

Considerando l'incremento delle retribuzioni, si hanno le seguenti risultanze:

40 milioni×26%×6 = 62,4 milioni	(onere per mancata contribuzione)
40 milioni×70% = 28 milioni	(onere per ratei di pensione)
90,4 milioni	(onere totale <i>pro capite</i>)
90,4 milioni	

quindi, si avrà:

90 milioni×1.500 unità = 135 miliardi	(onere 1992)
28 milioni×1.500 unità = 42 miliardi	(onere per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997)

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conclusivamente, l'onere complessivo per l'esodo di 4.000 unità da ripartire nel triennio 1990-1992 può essere così riassunto:

(in miliardi di lire)

1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
125	38	38	38	38	38		
	88	27	27	27	27	27	
		135	42	42	42	42	42
125	126	200	107	107	107	69	42

Art. 3 (comma 3). - Oneri accessori per trattamenti fine rapporto e indennità collegate. - Sulla base dei dati contenuti nei documenti di bilancio del Fondo, il trattamento di fine rapporto è valutato in lire 50 milioni *pro capite* e l'indennità contrattuale *una tantum* in lire 22 milioni per cui il relativo onere sarà pari:

Anno 1990 - 1.500×72 milioni = 108 miliardi;

Anno 1991 - 1.000×72 milioni = 72 miliardi;

Anno 1992 - 1.500×72 milioni = 108 miliardi.

Art. 3 (comma 5). - Cassa integrazione. - Tale norma prevede la messa in cassa integrazione guadagni di 2.000 unità per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

Considerando che l'ammontare del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale è pari a lire 1.100.000 mensili e il relativo accredito contributivo è pari al 26 per cento dei salari medi contrattuali fissati per la giornata retributiva ai fini del pagamento dei salari differiti, la norma in esame comporta un onere valutato in lire 40 miliardi per ciascun anno.

Invero:

onere per prestazione $1.100.000 \times 12 = 13,2$ milioni
 onere per contributi figurativi $540.000 \times 12 = 6,48$ milioni

Totale onere (arrotondato) ... 20 milioni

unità sospese 2.000 all'anno $\times 20$ milioni = 40 miliardi.

Art. 4 (commi 1 e 2). - Compensi al commissario liquidatore e al collegio sindacale. - Gli oneri per il funzionamento e le spese generali degli organi della gestione liquidatoria sono complessivamente valutati in ragione di lire 200 milioni in ragione d'anno e gravano sulla predetta gestione.

Viene considerato a tal fine il triennio 1990-1992 nonchè il primo semestre 1993 occorrente per eseguire il passaggio delle funzioni liquidatorie.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 4 (comma 8). - Oneri per ammortamento mutui. - Sulla base di un'apposita indagine, le condizioni medie offerte dal sistema bancario (Sezioni opere pubbliche e Istituti di credito speciali) per la contrazione dei mutui previsti dal provvedimento sono risultate le seguenti:

- durata 15 anni;
- tasso di interesse 14,5 per cento annuo;
- coefficiente di ammortamento 0,17 circa annuo;
- rimborso dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di stipula.

Pertanto, lo sviluppo dell'onere è il seguente:

	1990	1991	1992	1993
Quota mutui 1990 (550 miliardi×0,17)	-	90	90	90
Quota mutui 1991 (550 miliardi×0,17)	-	-	90	90
Quota mutui 1993 (650 miliardi×0,17)	-	-	-	110
TOTALE	-	90	180	290

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO

	1990	1991	1992	1993-1997	TOTALE
Art. 1, comma 7 (Oneri situazione debitoria progressa)	482	-	-	-	482
Art. 1, comma 7 (Personale)	3	3	2	8 (*)	16
Art. 3, comma 2 (Pensionamenti anticipati) ..	125	126	200	432	883
Art. 3, comma 3 (Oneri accessori)	108	72	108	-	288
Art. 3, comma 5 (Cassa integrazione)	40	40	-	-	80
Art. 4, commi 1 e 2 (Compenso commissari liquidatori e collegio sindacale)	0,2	0,2	0,2	0,2 (**)	1 (***)
TOTALE ...	758	241	310	440	1.750 (***)

(*) 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995 e 1 miliardo per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

(**) Per il periodo gennaio-giugno 1993.

(***) Importi arrotondati all'unità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, recante soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali.

Decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1990.

Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di porre in liquidazione il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, che versa in irrimediabile crisi finanziaria, e di provvedere a garantire ai medesimi lavoratori gli istituti contrattuali e previdenziali previsti dalla normativa generale;

Atteso che l'apposito disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri, nella riunione del 10 novembre 1989 e presentato al Senato della Repubblica in data 21 novembre 1989, non ha potuto ancora essere esaminato;

Considerato che ogni ulteriore ritardo nell'entrata in vigore della nuova disciplina comporterebbe notevoli oneri per l'erario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. La legge 17 febbraio 1981, n. 26, è abrogata. Con effetto dal 1° febbraio 1990 il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali è posto in liquidazione. Alle operazioni di liquidazione, nonché agli adempimenti connessi all'attuazione dell'articolo 3, provvede il commissario liquidatore di cui all'articolo 4.

2. Il personale di cui alla tabella allegata, in servizio alla data del 1° settembre 1989 presso il Fondo di cui al comma 1 e che risulti in servizio anche alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita in un ruolo speciale ad esaurimento del Ministero della marina mercantile, in connessione con la progressiva cessazione delle operazioni di liquidazione.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del comparto ministeri maggiormente rappresentative su base nazionale, è definita la tabella di equiparazione tra le qualifiche ed i profili professionali dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal predetto personale nell'ambito dello stesso Fondo alla data del 1° settembre 1989.

4. Fino alla data del definitivo inquadramento, il personale del Fondo conserva il trattamento economico percepito alla data del 1° settembre 1989. In ogni caso l'eventuale differenza tra detto trattamento economico e quello che a tale personale compete a seguito dell'inquadramento è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile.

5. Per la ricongiunzione dei servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso il Fondo gestione, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

6. Al personale di cui al comma 4 è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria. L'opzione deve essere esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Il fabbisogno derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 482 miliardi per il ripiano del disavanzo patrimoniale del Fondo al 31 dicembre 1989 ed in lire 16 miliardi per spese di personale, ripartiti in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, lire 2 miliardi per il quadriennio 1992-1995 e lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

Articolo 2.

1. A decorrere dal 1° febbraio 1990, le compagnie ed i gruppi portuali provvedono al versamento agli enti previdenziali dei contributi previsti dalla normativa vigente e al pagamento delle prestazioni contrattuali.

2. Per assicurare l'equilibrio gestionale delle compagnie e dei gruppi portuali, le misure delle addizionali percentuali delle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali sono rideterminate a norma dell'articolo 203 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento alle componenti del costo delle prestazioni non coperte da riserva ai sensi dell'articolo 110 del codice della navigazione.

Articolo 3.

1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, in favore dei

lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, nonché dei dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, il termine di applicazione del beneficio di cui all'articolo 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è differito al 31 dicembre 1992 nel limite di 1.500 unità per il 1990, 1.000 per il 1991 e 1.500 per il 1992.

2. Il fabbisogno derivante dalla applicazione del comma 1 è valutato in lire 125 miliardi per l'anno 1990, lire 126 miliardi per l'anno 1991, lire 200 miliardi per l'anno 1992 e lire 432 miliardi complessivamente per il quinquennio 1993-1997.

3. Gli oneri accessori conseguenti alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e delle indennità contrattuali collegate alla cessazione anticipata del servizio sono valutati in lire 108 miliardi per il 1990, lire 72 miliardi per il 1991 e lire 108 miliardi per il 1992.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il termine di applicazione del beneficio di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è differito al 31 dicembre 1991 nel limite di ulteriori 2.000 unità per ciascuno degli anni 1990 e 1991. Detto beneficio non è cumulabile con qualsiasi altro trattamento integrativo a carico di enti, aziende, compagnie e gruppi portuali.

5. Il fabbisogno derivante dall'applicazione del comma 4 è valutato in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i lavoratori delle compagnie e gruppi portuali vengono assoggettati alla normativa generale della cassa integrazione prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164. A tal fine, entro il 31 dicembre 1991, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica, e del tesoro, sono fissati i termini, i criteri e le modalità per l'applicazione di detto beneficio.

7. Continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1992 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1989, n. 85, nonché quelle di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26.

8. Fino al 31 dicembre 1992 non è consentito procedere alla immissione di nuovo personale nelle compagnie e gruppi portuali ed eventuali maggiori esigenze dei traffici dovranno essere soddisfatte facendo ricorso alla mobilità dei lavoratori portuali tra porti che distino non più di 50 chilometri tra loro. Il lavoratore che beneficia dell'indennità di cassa integrazione ai sensi del comma 4 cessa dal beneficio qualora rifiuti di accettare la nuova sistemazione occupazionale.

Articolo 4.

1. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, è nominato un commissario liquidatore ed è stabilito il relativo

compenso. Il commissario resta in carica fino al 31 dicembre 1992, con il compito di:

- a) svolgere tutte le operazioni relative agli adempimenti in scadenza al 31 dicembre 1992;
- b) provvedere alla redazione del conto consuntivo del Fondo per l'esercizio 1989 e successivi;
- c) provvedere alla accensione dei mutui previsti dal comma 7, il cui importo affluisce ad apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestata al Fondo gestione in liquidazione. Detto Fondo è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e ad esso si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema di Tesoreria unica.

2. La vigilanza sulla gestione liquidatoria viene esercitata da un collegio sindacale composto da tre membri, di cui due scelti tra funzionari del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e uno del Ministero della marina mercantile. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede alla nomina dei componenti del collegio e viene fissata la misura del compenso annuo spettante ai componenti medesimi. Il presidente del collegio è scelto tra i funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro. Per i restanti membri è nominato un supplente. L'onere connesso al funzionamento degli organi fa carico alla contabilità indicata al comma 1, lettera c).

3. A decorrere dal 1° gennaio 1993, la gestione di liquidazione è assunta dall'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

4. Ai fini della prosecuzione delle operazioni di liquidazione il predetto Ispettorato può avvalersi del personale di cui all'articolo 1, comma 2.

5. Entro il 31 marzo 1993, il commissario liquidatore è tenuto a presentare all'Ispettorato generale di cui al comma 3 tutti gli atti e la documentazione previsti dall'articolo 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, unitamente ad una relazione del collegio sindacale.

6. Entro la stessa data del 31 marzo 1993 cessa dall'incarico il collegio sindacale di cui al comma 2.

7. Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la contrazione di mutui con le sezioni di credito per le opere pubbliche, il CREDIOP e l'IMI, anche in deroga ai rispettivi statuti, in ragione di lire 550 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e nel limite di lire 650 miliardi per l'anno 1992, il cui onere di ammortamento per capitale ed interessi è assunto a carico dello Stato con rimborso dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di stipula dei mutui stessi.

8. All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 7, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 180 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Norme per il rinnovamento della gestione degli istituti contrattuali lavoratori portuali (ammortamenti mutui)».

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI - VIZZINI - DONAT CATTIN -
CIRINO POMICINO - CARLI - GASPARI

Visto, il *Guardasigilli*: VASSALLI

TABELLA
(prevista dall'articolo 1, comma 2)

FONDO GESTIONE ISTITUTI
CONTRATTUALI LAVORATORI PORTUALI

UNITÀ	LIVELLO	QUALIFICA
2	9	Vice direttore
4	8	Capo servizio
7	7	Capo ufficio
14	5	Impiegato di concetto
4	4	Archivista/Digitatrice
6	3	Autisti/Commessi/Dat- tilografi
37		